Rieti 29 ottobre 1996

Convenzione di cooperazione regolante i rapporti tra gli enti locali ricadenti nell' Ambito Territoriale Ottimale n.3-Lazio Centrale- Rieti

Indice

Testo

Premessa

ARTICOLO 1 (Ambito Territoriale Ottimale)

ARTICOLO 2 (Enti locali partecipanti)

ARTICOLO. 3 (Finalità ed oggetto della Convenzione di cooperazione)

ARTICOLO 4 (Durata)

ARTICOLO 5 (Modifica dell'ambito territoriale ottimale)

ARTICOLO 6 (Forme di consultazione. Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti)

ARTICOLO 6bis (Consulta d'ambito)

ARTICOLO 7 (Ente locale responsabile del coordinamento)

ARTICOLO 8 (Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento)

ARTICOLO 9 (Segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale)

ARTICOLO 10 (Costituzione della segreteria tecnico operativa)

ARTICOLO 11 (Organizzazione del servizio idrico integrato)

ARTICOLO 12 (Forma di gestione del servizio idrico integrato)

ARTICOLO 13 (Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato)

ARTICOLO 14 (Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)

ARTICOLO 15 (Organismi esistenti da salvaguardare)

ARTICOLO 16 (Organismi esistenti non salvaguardati)

ARTICOLO 16 BIS (Rapporti di Comuni -singoli o associati- con ACEA)

ARTICOLO 17 (Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

ARTICOLO 18 (Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

ARTICOLO 19 (Ricognizione delle opere e programma degli interventi)

ARTICOLO 20 (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

ARTICOLO 20bis (Verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa)

ARTICOLO 20ter (Oneri di concessione per la gestione del servizio idrico integrato)

ARTICOLO 21 (Obblighi e garanzie)

ARTICOLO 22 (Vigilanza e controllo)

Premesso

- che la legge n. 36 del 1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche), all'articolo 9 prevede la adozione di una forma di cooperazione per regolare i rapporti tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale;

- che la Regione Lazio con legge regionale n. 6 del 22 gennaio 1996 ha individuato tra le forme di cooperazione per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato la stipula di apposita convenzione di cooperazione ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 142 del 1990 tra gli enti locali interessati;

- che, con la medesima legge regionale, è stato delimitato l'ambito territoriale ottimale denominato ***Lazio Centrale n.3-Rieti***;

- che è necessario quindi stipulare apposita convenzione di cooperazione secondo lo schema allegato alla legge regionale n. 6 del 1996;

Tutto ciò premesso, al fine di provvedere alla regolamentazione dell'organizzazione e del controllo della gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ricadenti all'interno dell'ambito territoriale ottimale sopra indicato;

nell'anno (Duemila) 2000..., il giorno quattro del mese di Luglio, sono presenti:

- Sig. Giosuè Calabrese in rappresentanza della Provincia di Rieti
- Sig. Silvano Moffa in rappresentanza della Provincia di Roma

ciascuno autorizzato alla stipula della presente convenzione in nome e per conto dei rispettivi enti, in forza delle seguenti deliberazioni esecutive ai sensi di legge:

- Provincia di Rieti delibera Consiliare n° 29 del 24/06/1997
  e delibera Consiliare n° 76 del 05/08/1998
- Provincia di Roma delibera Consiliare n° 263 del 03/06/1997
  e delibera Consiliare n°.....del.....

Tra le parti così costituite si conviene e si stipula quanto appresso:

ARTICOLO 1 (Ambito Territoriale Ottimale)

E' individuato, in attuazione della Legge Regionale n. 6 del 22 gennaio 1996, l'ambito territoriale ottimale denominato Lazio Centrale n.3-Rieti così come risulta delimitato nella planimetria allegata alla presente convenzione contrassegnata con la lettera A.

ARTICOLO. 2 (Enti locali partecipanti)

Dell'ambito territoriale ottimale denominato Lazio Centrale n.3-Rieti fanno parte:

il comune di Accumoli

il comune di Amatrice

il comune di Antrodoco

il comune di Ascrea

il comune di Belmonte in Sabina

il comune di Borbona

il comune di Borgovelino

il comune di Borgorose

il comune di Cantalice

il comune di Cantalupo Sabino

il comune di Casaprota

il comune di Casperia

il comune di Castel di Tora

il comune di Castel S. Angelo

il comune di Castelnuovo di Farfa

il comune di Cittaducale

il comune di Cittareale

il comune di Collalto Sabino

il comune di Colle di Tora

il comune di Collegiove

il comune di Collevecchio

il comune di Colli sul Velino

il comune di Concerviano

il comune di Configni

il comune di Contigliano

il comune di Cottanello

il comune di Fara in Sabina

il comune di Fiamignano

il comune di Forano

il comune di Frasso Sabino

il comune di Greccio

il comune di Labro

il comune di Leonessa

il comune di Longone Sabino

il comune di Magliano Sabino

il comune di Marcetelli

il comune di Micigliano

il comune di Mompeo

il comune di Montasola

il comune di Monte San Giovanni Sabino

il comune di Montebuono

il comune di Monteleone sabino

il comune di Montenero Sabino

il comune di Montopoli

il comune di Morro Reatino

il comune di Nespolo

il comune di Orvinio

il comune di Paganico Sabino

il comune di Pescorocchiano

il comune di Petrella salto

il comune di Poggio Bustone

il comune di Poggio Catino

il comune di Poggio Mirteto

il comune di Poggio Moiano

il comune di Poggio Nativo

il comune di Poggio San Lorenzo

il comune di Posta

il comune di Pozzaglia Sabino

il comune di Rieti

il comune di Rivodutri

il comune di Roccasinibalda

il comune di Roccantica

il comune di Salisano

il comune di Scandriglia

il comune di Selci Sabino

il comune di Stimigliano

il comune di Tarano

il comune di Toffia

il comune di Torri in Sabina

il comune di Torricella Sabina

il comune di Turania

il comune di Vacone

il comune di Varco Sabino

il comune di Monteflavio (RM)

il comune di Montelibretti (RM)

il comune di Montorio Romano (RM)

il comune di Moricone (RM)

il comune di Nerola (RM)

il comune di Palombara Sabina (RM)

il comune di Vallinfreda (RM)

il comune di Vivaro Romano (RM)

la provincia di Rieti

la provincia di Roma

ARTICOLO. 3 (Finalità ed oggetto della Convenzione di cooperazione)

Si addiviene, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994 ed in attuazione della Legge Regionale n 6 del 22 gennaio 1996, alla presente Convenzione di cooperazione tra comuni e province appartenenti all'Ambito

territoriale ottimale denominato Lazio Centrale n.3-Rieti. affinché essi si coordinino al fine di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Tale organizzazione dovrà garantire:

a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati come sopra definiti sulla base di criteri di efficienza e economicità e con il vincolo della reciprocità di impegni;

b) livelli e standards di qualità e di consumo omogenei ed adeguati nella organizzazione ed erogazione dei servizi idrici garantendo il rispetto dei livelli minimi di servizio definiti dal DPCM- 4 marzo 1996

c) la protezione, in attuazione del D.P.R. n. 236 del 1988, nonchè la utilizzazione ottimale e compatibile delle risorse idriche destinate ad uso idropotabile;

d) la salvaguardia e la riqualificazione degli acquiferi secondo gli standards e gli obiettivi stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino;

e) la definizione e l'attuazione di un programma di investimenti per l'estensione, la razionalizzazione e la qualificazione dei servizi privilegiando le azioni finalizzate al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque reflue.

f) l'unitarietà del regime tariffario nell'Ambito territoriale ottimale definito in funzione della qualità delle risorse e del servizio fornito nel rispetto delle Norme vigenti e con l'applicazione di adeguati meccanismi di compensazione tariffaria

In questo quadro compete agli enti locali convenzionati:

a) la scelta delle forme del servizio idrico integrato;

b) l'affidamento del servizio idrico integrato;

c) l'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere attinenti il servizio idrico integrato;

d) l'approvazione e l'aggiornamento del programma degli interventi, del piano finanziario e del modello gestionale ed organizzativo;

e) la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994;

f) l'attività di controllo sui servizi di gestione con particolare riferimento alla verifica dei livelli e degli standards prestabiliti nelle convenzioni con i soggetti gestori.

ARTICOLO 4 (Durata)

Gli enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza del termine la durata è prorogabile a norma di legge.

ARTICOLO 5 (Modifica dell'ambito territoriale ottimale)

Nei casi in cui il Consiglio Regionale, con propria delibera, modifichi i confini dell'ambito territoriale ottimale, includendo nuovi comuni od escludendone altri, la presente convenzione è modificata di conseguenza, con la predisposizione di atti aggiuntivi allegati che formeranno parte integrante e sostanziale della presente convenzione, stipulati nelle stesse forme e con le stesse modalità della presente.

E' facoltà della Conferenza dei Sindaci proporre modifiche dell'Ambito Ottimale trascorsi due anni dall'entrata a regime della nuova gestione.

ARTICOLO 6 (Forme di consultazione. Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti)

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province costituisce la forma di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; essa ha sede presso l'ente locale responsabile del coordinamento di cui al successivo articolo 7.

La Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 3, con l'obiettivo di assicurare la medesima cura e salvaguardia per gli interessi di tutti gli enti partecipanti alla presente

convenzione.

La rappresentanza in seno alla Conferenza spetta ai Sindaci dei Comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale od a loro delegati ed è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall'ultimo censimento ISTAT.

Gli indirizzi e gli orientamenti della Conferenza sono espressi dalla maggioranza assoluta dei comuni presenti determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza ai sensi del comma precedente.

La Conferenza è validamente convocata quando sia presente la maggioranza assoluta degli enti locali convenzionati determinata sia in termini numerici che in termini di rappresentanza o in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo degli enti locali convenzionati come sopra determinato.

La Conferenza è convocata dal Presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento, che la presiede, almeno una volta all'anno, per la verifica della gestione del servizio idrico integrato e ogni qualvolta risulti necessario per modificare la presente convenzione o per particolari problematiche connesse alla gestione del servizio idrico integrato stesso.

Ciascun ente sottoscrittore della presente convenzione può sottoporre direttamente alla Conferenza proposte e problematiche attinenti la organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato.

Le riunioni della Conferenza sono convocate dal Presidente dell'ente locale responsabile del coordinamento quando lo richiede almeno un *sesto*, in termini numerici o di rappresentanza, degli enti convenzionati.

ARTICOLO 6bis (Consulta d'ambito

A fini di supporto della Conferenza dei Sindaci è costituita la Consulta d'ambito, con compiti preparatori dei lavori della Conferenza e di istruttoria delle problematiche da sottoporre alla Conferenza stessa.

Ferma restando la partecipazione alla Consulta del Presidente della Provincia di Rieti, del Sindaco del Comune di Rieti (Capoluogo di Provincia) e di 1 Sindaco in rappresentanza dei Comuni della Provincia di Roma, in successiva fase verranno definiti i criteri per il perfezionamento della composizione della Consulta e del suo funzionamento con apposito regolamento d'attuazione.

La Consulta ha sede presso la Provincia di Rieti ed è convocata dal Presidente della Provincia anche su richiesta di uno dei Sindaci partecipanti.

ARTICOLO 7 (Ente locale responsabile del coordinamento)

La Provincia di Rieti nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti all'Ambito territoriale ottimale è l'ente locale responsabile del coordinamento, delle attività e delle iniziative connesse alla presente Convenzione.

ARTICOLO 8 (Attribuzioni dell'ente locale responsabile del coordinamento)

La Provincia di Rieti, quale ente locale responsabile del coordinamento:

convoca la Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti e la Consulta secondo quanto previsto dal precedente articolo 6 e 6bis.

è tenuta a trasmettere gli atti fondamentali ed i verbali della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti agli enti locali convenzionati entro 10 giorni dalla data della Conferenza stessa;

stipula, in virtù della delega conferita con il successivo articolo 18, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con i soggetti gestori, prescelti con le modalità stabilite nella presente convenzione di cooperazione

adotta tutte le iniziative raccomandate dalla Conferenza dei

Sindaci e dei Presidenti nonchè gli atti ed i provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9 (Segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale)

Secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 6 del 1996, per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al precedente articolo 8 nonchè per le attività di controllo e vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato è costituita la Segreteria tecnico-operativa dell'Ambito territoriale ottimale.

La Segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale:

svolge una funzione informativa, di ausilio e di supporto tecnico a servizio di tutti gli enti locali convenzionati;

svolge le funzioni di controllo generale sulla qualità del servizio idrico con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni del DPR n. 236 del 1988 e della legge n. 319 del 1976 e successive modificazioni ed integrazioni;

esercita le attività di vigilanza sul rispetto della convenzione da parte dei gestori del servizio idrico integrato;

propone al Presidente della provincia responsabile del coordinamento le eventuali misure e iniziative nei confronti del soggetto gestore previste dalle convenzioni di gestione;

promuove l'adozione, da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili e atti a fornire dati fra loro integrabili;

elabora i dati ed i risultati della rete di telecontrollo, organizzati in banche dati al fine di valutare le condotte gestionali;

effettua controlli economici e gestionali sull'attività del soggetto gestore verificando l'attuazione dei programmi di intervento e le

modalità di applicazione della tariffa;

predispone, anche su richiesta degli Enti locali convenzionati, proposte tecniche per l'aggiornamento dei programmi di intervento, ed il loro adeguamento alla programmazione regionale.

3. La segreteria tecnico operativa è un ufficio comune degli enti locali facenti parte dell'ambito territoriale ottimale

ARTICOLO 10 (Costituzione della segreteria tecnico-operativa)

La segreteria tecnico operativa ha sede presso la Provincia di Rieti responsabile del coordinamento.

Gli oneri di funzionamento della segreteria tecnico operativa, per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla presente Convenzione, compreso il costo del personale, sono integralmente coperti dai canoni di concessione del servizio idrico integrato; nelle convenzioni di gestione da stipulare con i soggetti gestori sono indicate le modalità per la determinazione ed il trasferimento dei relativi importi.

Per la prima costituzione della segreteria tecnico operativa e fino alla stipula delle convenzioni di gestione, alle spese di funzionamento si fa fronte con l'utilizzazione delle somme attribuite dalla Regione Lazio a titolo di contribuzione, di eventuali anticipazioni della Provincia di Rieti,responsabile del coordinamento.

La segreteria tecnico operativa è diretta da un Responsabile che provvede, sulla base delle risorse finanziarie assegnate, ad organizzarne il funzionamento nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.L'organizzazione della segreteria tecnico operativa prevede un dirigente responsabile ed un dirigente per la pianificazione ed il controllo con l'ausilio di Esperti nel settore.

Nella prima fase di avvio e fino alla approvazione dell'organico e del regolamento di cui al successivo punto 10, al funzionamento della segreteria tecnico operativa si provvede con la nomina e l'assunzione del dirigente responsabile, coadiuvato da personale temporaneamente messo a disposizione dalla Provincia di Rieti.

Alla formale costituzione della segreteria tecnico operativa provvede la Provincia di Rieti ; l'organico ed il regolamento di funzionamento della segreteria stessa sono approvati dalla Provincia stessa su proposta del dirigente responsabile della segreteria tecnico operativa e sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

Alla nomina del Responsabile della segreteria tecnico operativa provvede il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto, sulla base di criteri di professionalità e competenza. Il rapporto di lavoro è disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato ai sensi dell'articolo 51, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, che ne regola la durata in cinque anni, salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso.

Il Responsabile della segreteria tecnico operativa ed il dirigente prestano la propria attività a tempo pieno e, qualora siano scelti tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

Alla copertura dei posti in organico si provvede mediante personale comandato dagli enti locali convenzionati o da altre aziende ed enti pubblici.

Nel caso in cui non sia possibile reperire personale comandato per la integrale copertura dei posti in organico, la Provincia di Rieti . provvede a rendere disponibile il personale da comandare mediante assunzione, da effettuarsi secondo le norme vigenti per gli Enti locali.

La segreteria tecnico operativa può avvalersi di consulenze esterne per attività particolari e nel caso in cui le professionalità interne non siano sufficienti. Le consulenze saranno limitate a casi di comprovata esigenza e per durata limitata, previa esplicita approvazione della Conferenza dei Sindaci.

ARTICOLO 11 (Organizzazione del servizio idrico integrato)

Alla gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale provvede, salvo quanto stabilito al successivo articolo 15, un unico soggetto gestore individuato attraverso i criteri stabiliti dai successivi articoli della presente Convenzione.

Al soggetto gestore è affidata, e ne risponde nei confronti degli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale, la gestione del servizio idrico integrato.

I rapporti tra il soggetto gestore e gli enti locali appartenenti all'ambito territoriale ottimale sono definiti mediante la stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 17.

ARTICOLO 12 (Forma di gestione del servizio idrico integrato)

In armonia con la legge n. 142 del 1990 per la gestione dei servizi idrici integrati si adotta la forma della Società per azioni con capitale misto, pubblico e privato.

ARTICOLO 13 (Procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato)

Ai fini della gestione del servizio idrico integrato viene costituito una Società per azioni con composizione mista di capitale. La Conferenza dei Sindaci concorda ed approva che la definizione tecnica della scelta della forma di gestione (quota di capitale da conferire al Soggetto Pubblico, Strumenti e meccanismi di controllo riservati per statuto al Soggetto Pubblico, Statuto e d atto costitutivo della Società) siano sottoposti alla Conferenza stessa, quale parte integrante del Piano d'Ambito.

Nella stessa sede la Conferenza dei Sindaci si riserva di rivedere anche la scelta della forma di gestione, se le risultanze del Piano d'Ambito dimostrassero l'impraticabilità della soluzione prescelta.

ARTICOLO 14 (Parametri e criteri per la salvaguardia degli organismi esistenti)

Si conviene che, essendo la individuazione dei soggetti da salvaguardare, subordinata ad una verifica condotta in base a parametri obiettivi di carattere economico, gestionale o organizzativo, come riporta il 3° comma dell'articolo 12 della legge regionale n. 6 del 1996, possono essere salvaguardati gli enti gestori che rispondono ai seguenti requisiti e soddisfino alle seguenti verifiche e controlli:

consistenza e solidità economico-finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servita comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;

stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza comprovati anche dall'aver sviluppato, negli ultimi tre anni, investimenti per il miglioramento qualiquantitativo e l'integrazione del servizio, attraverso l'utilizzo di fondi propri;

costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali

verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazione di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;

analisi del livello qualitativo del servizio erogato, verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del DPR n. 236 del 1988 in merito alle acque potabili e della legge n. 319 del 1976 per quanto riguarda le

acque reflue;

controllo della adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, e le prescrizioni di cui al DPR n. 236 del 1988.

ARTICOLO 15 (Organismi esistenti da salvaguardare)

Si concorda e si approva che per la scelta dei Soggetti da salvaguardare, tra quelli che avranno proposto esplicita richiesta alla Provincia di Rieti, si applicheranno i criteri contenuti nella Direttiva della Regione Lazio in tema di salvaguardia.

-Per la definizione dei valori numerici da applicare nell'istruttoria dei Soggetti Salvaguardabili si procederà a seguito della esecuzione della Ricognizione delle Opere e della successione elaborazione del Piano d'Ambito.

E' confermatoche i contrattidi concessione a Terzi in corso alla data di approvazione della L.R.6/96 e relativi a parte del servizio idrico integrato e svolti su porzioni del Territorio dell'Ambito mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione.

ARTICOLO 16 (Organismi esistenti non salvaguardati)

Gli organismi gestori che non saranno salvaguardati a seguito dell'applicazione della procedura di cui al precedente articolo 15 sono soppressi o liquidati a decorrere dal conferimento del servizio idrico integrato al Soggetto Gestore ai sensi del'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 1996.

La continuità del servizio deve essere comunque garantita

ARTICOLO 16 bis (Rapporti di Comuni singoli o associati con ACEA)

E'compito della Provincia di Rieti -quale ente locale responsabile del coordinamento ai sensi del precedente art.7- e sarà successivamente compito dell'Autorità d'Ambito una volta insediata, rappresentare le diverse esigenze dei Comuni -singoli o associati- nei rapporti con l'ACEA o con altri Soggetti.

Si fa esplicito riferimento alle Convenzioni in atto di singoli Comuni relative all'acquisto di acqua o alla produzione di energia, per le quali la Provincia di Rieti assisterà i singoli Comuni per eventuali rinegoziazioni dei rapporti. Si fa inoltre riferimento ai contenziosi pendenti relativi al pagamento di canoni arretrati per qualsiasi titolo, per i quali la Provincia di Rieti affiancherà i Comuni interessati fino al caso di azioni legali (in corso o eventualmente future) nelle diverse sedi competenti, senza peraltro che ciò possa creare oneri per la Provincia di Rieti anche per il contenzioso in atto.

Questa attività verrà svolta -con riferimento a tutte le problematiche tuttora in corso - nel contesto del Tavolo di Lavoro istituito presso la Regione Lazio per l'istruttoria dell'Interferenza Peschiera-Capore, restando inteso che qualunque beneficio si renderà disponibile per i Comuni dell'Ambito Ottimale sarà regolato da un meccanismo di perequazione allargato a tutti i Comuni dell'Ambito stesso, con criteri specifici che saranno definiti in sede di Piano d'Ambito.

ARTICOLO 17 (Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

Attraverso le forme di consultazione previste dal precedente articolo 6 gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo Disciplinare.

La Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della Convenzione-tipo pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 6

del 1996.

Si concorda sin d'ora che nella Convenzione di gestione si porrà l'esplicito obbligo per il futuro gestore di assorbire, nell'organico della futura struttura di gestione dell'Ambito Ottimale denominato Lazio Centrale n.3-Rieti, tutto il Personale che - alla data di entrata in vigore della L.R.6/96- risulti dipendente della Società a Capitale Misto attualmente Concessionaria in regime di prorogatio della gestione del servizio idrico del Comune di Rieti (ed altri).

Gli enti locali convenzionati si impegnano ad esaminare ai fini della approvazione nei rispettivi Consigli la "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo Disciplinare nei tempi previsti dalla legge regionale n. 6 del 1996.

ARTICOLO 18 (Poteri di stipula della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato)

Il Presidente della Provincia di Rieti, che esercita le funzioni di coordinamento di ambito, è sin d'ora delegato, in nome e per conto degli enti convenzionati, alla stipula della convenzione di gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 6 del 1996 con il soggetto gestore.

ARTICOLO 19 (Ricognizione delle opere e programma degli interventi)

Gli enti locali convenzionati si impegnano ad effettuare, ai fini del successivo trasferimento al Soggetto gestore, la ricognizione delle opere e degli impianti pertinenti il servizio idrico integrato, con le modalità e nei tempi previsti dalle direttive regionali che verranno emanate.

Ai fini di quanto sopra e per assicurare l'omogeneità e la coerenza dei dati la ricognizione delle opere verrà effettuata in modo unitario a livello d'ambito con il coordinamento della Provincia di Rieti. cui i singoli comuni s'impegnano a fornire i dati e gli elementi necessari.

Utilizzando le forme di consultazione previste dall'articolo 6 della

presente convenzione, gli enti locali convenzionati si impegnano a predisporre, secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti dalla Giunta regionale, il programma degli interventi ed il relativo piano finanziario previsto dall'articolo 13 della legge regionale n. 6 del 1996.

Nel rispetto degli indirizzi e criteri regionali sopra citati, si esprime l' esigenza che la pianificazione del nuovo servizio idrico integrato preveda che l'organizzazione del servizio stesso sia strutturata per sub-ambiti che rappresentino le esigenze tecniche e gestionali delle aree omogenee in cui si suddivide l'Ambito complessivo.

Il programma degli interventi è approvato dai Consigli degli enti locali convenzionati contestualmente alla Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 16 della presente Convenzione.

Gli atti di approvazione dovranno anche indicare le risorse finanziarie da destinare alla attuazione del programma in armonia con quanto previsto dal piano finanziario.

ARTICOLO 20 (Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato)

Contestualmente al piano finanziario di cui al precedente articolo 19 ed in relazione allo stesso gli enti locali convenzionati determinano la tariffa in attuazione e con le modalità di cui all'articolo 13 della legge n. 36 del 1994.

Ai fini di quanto sopra e per la modulazione della tariffa tra gli utenti e nei diversi comuni si terrà conto dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale ed in particolare:

della tutela di tutte le condizioni più svantaggiate da attuare attraverso meccanismi di compensazione anche tariffaria ;

della qualità e quantità dei servizi prestati fermo restando che, a parità di livelli di servizio, debbono corrispondere tariffe quantitativamente omogenee .

della salvaguardia di particolari condizioni economiche e sociali delle popolazioni residenti in Comuni Montani, in attuazione

della Legge n.97/94.

dei limiti previsti - dal Metodo Normalizzato di cui al Decreto del Ministro LL.PP.- per il valore della tariffa reale media del 1° anno di gestione (limitata dalla media ponderata delle tariffe delle gestioni pre-esistenti) e per la crescita annua della tariffa reale media (limitata al non-superamento della tariffa di riferimento) .

ARTICOLO 20bis (Verifiche periodiche dei piani d'ambito ed aggiornamenti della tariffa)

Alla verifica ed all'aggiornamento dei Piani d'ambito, della tariffa ed alle modifiche che si rendessero necessarie apportare alle convenzioni stipulate con i soggetti gestori provvede il Presidente della Provincia di Rieti sulla base del parere vincolante espresso dalla Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti.

ARTICOLO 20ter (Canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato)

L'entità di eventuali canoni di concessione delle infrastrutture per la gestione del servizio idrico integrato di cui al 1° comma dell'art. 12 della legge 36/1994, comunque dovuti dai soggetti gestori dei servizi idrici, così come definiti nelle convenzioni di gestione, detratti i costi di funzionamento della segreteria tecnico operativa, sono ripartiti tra i comuni proporzionalmente al numero di abitanti residenti nei singoli comuni previa applicazione dei coefficienti correttivi di seguito previsti.

Ai fini di tenere adeguatamente conto di eventuali apprezzabili differenze, in termini di attività e passività, conferite dai singoli comuni all'ambito con la nuova organizzazione del servizio idrico integrato, si conviene che nella determinazione del riparto tra i comuni degli oneri di concessione di cui al punto precedente si applichino opportuni coefficienti correttivi determinati in funzione della qualità e quantità

delle infrastrutture conferite, del livello di indebitamento trasferito all'insieme dell'ambito (rate di ammortamento dei mutui pregressi) e del complesso di finanziamenti in conto capitale trasferiti dalla Regione;

I piani d'ambito prevederanno le modalità per compensare, nell'arco temporale previsto per le convenzioni di gestione, le diverse situazioni che verranno individuate dalla applicazione dei coefficienti correttivi di cui al punto precedente.

ARTICOLO 21 (Obblighi e garanzie)

I comuni convenzionati si impegnano ad affidare in concessione al soggetto gestore, con le modalità definite nell'ambito della convenzione per la gestione del servizio idrico, le opere, i beni e gli impianti pertinenti i servizi idrici gestiti anche in economia, ed a trasferire allo stesso soggetto le immobilizzazioni, le attività e le passività relative nonchè il personale addetto ai servizi idrici.

L'ottenimento del riconoscimento all'uso dell'acqua o di nuova concessione, ai sensi del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni, è di competenza e responsabilità degli Enti Locali convenzionati in quanto proprietari degli impianti.

I comuni convenzionati si impegnano ad autorizzare il soggetto gestore, per la durata della convenzione per la gestione del servizio idrico, ad utilizzare gratuitamente il suolo ed il sottosuolo delle strade e dei terreni pubblici per la installazione di opere, impianti ed attrezzature necessarie per effettuare il servizio oggetto della concessione medesima o per realizzare le opere previste nei programmi di intervento concordati, fermo restando l'obbligo del Gestore al ripristino dei suoli.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti dal soggetto gestore, la convenzione per la gestione del servizio idrico prevederà il rilascio di polizze assicurative o bancarie singole e collettive nei confronti degli enti locali convenzionati.

ARTICOLO 22 (Vigilanza e controllo)

Nella convenzione per la gestione del servizio idrico integrato di cui al precedente articolo 16 sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli e la vigilanza sul servizio idrico integrato.

La segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale costituita in attuazione del precedente articolo 10 svolge, in nome e per conto degli enti locali convenzionati, le attività di vigilanza e controllo informando gli enti locali stessi degli esiti dei controlli effettuati e proponendo la applicazione delle misure previste dalla convenzione per la gestione del servizio idrico integrato; gli enti locali convenzionati si impegnano a fornire alla segreteria tecnico operativa dell'ambito territoriale ottimale ogni informazione ed indicazione utile ai fini dell'esercizio delle suddette attività.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
della Provincia di Roma

Il Presidente
della Provincia di Rieti